

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- *Regolamento (CEE) n. 1549/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per taluni peperoni rossi o verdi della sottovoce ex 07.04 B della tariffa doganale comune** 1
- *Regolamento (CEE) n. 1550/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1982/1983)** 2
- *Regolamento (CEE) n. 1551/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, che sospende l'applicazione dei massimali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3804/81 per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta** 7
- Regolamento (CEE) n. 1552/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 1553/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 1554/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 12
- Regolamento (CEE) n. 1555/82 della Commissione, del 15 giugno 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare 15
- *Regolamento (CEE) n. 1556/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1981/1982** 17
- *Regolamento (CEE) n. 1557/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti** 19

Sommario (segue)

* Regolamento (CEE) n. 1558/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie per quanto riguarda il non recupero del premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori dalla Comunità	21
* Regolamento (CEE) n. 1559/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi dei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	23
Regolamento (CEE) n. 1560/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia	24
Regolamento (CEE) n. 1561/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria	26
Regolamento (CEE) n. 1562/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Spagna	28
Regolamento (CEE) n. 1563/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	30
Regolamento (CEE) n. 1564/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	32
Regolamento (CEE) n. 1565/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	34
Regolamento (CEE) n. 1566/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	36
Regolamento (CEE) n. 1567/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	38
Regolamento (CEE) n. 1568/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	40

Sommario (segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

82/396/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 giugno 1982, che autorizza la Grecia a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato 42**

82/397/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 giugno 1982, che accetta impegni in connessione con la procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni tipi di pellicola di polipropilene per condensatori elettrici originaria del Giappone e chiude tale procedura 44**

82/398/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 giugno 1982, che accetta gli impegni assunti nel quadro della procedura antidumping relativa alle importazioni di aspirapolvere a cilindro originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia e che conclude tale procedura 47**

Rettifiche

- Rettifica al regolamento (CEE) n. 1528/82 della Commissione, del 15 giugno 1982, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 170 del 16. 6. 1982) 50

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1549/82 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 1982
recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale
comune per taluni peperoni rossi o verdi della sottovoce ex 07.04 B della tariffa
doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che la produzione nella Comunità del prodotto di cui all'articolo 1 del presente regolamento non consente di coprire il fabbisogno dell'industria utilizzatrice della Comunità; che è quindi nell'interesse della Comunità sospendere al livello del 10 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per tale prodotto;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nel settore interessato, è opportuno prendere tale misura di sospensione solo a titolo temporaneo, stabilendo la durata della sua validità in base all'importanza della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 1982, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i peperoni rossi o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi con contenuto di umidità non superiore a 9,5 % ma non altrimenti preparati, della sottovoce ex 07.04 B I, è sospeso al livello del 10 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. EYSKENS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1550/82 DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 1982****recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1982/1983)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco⁽¹⁾ prevede all'articolo 21 per taluni vini a denominazione di origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Marocco, specificati nell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 12 marzo 1977⁽²⁾, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl; che questi vini devono essere presentati in recipienti contenenti non oltre due litri; che è dunque opportuno aprire il contingente tariffario in questione per un periodo che va dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detti contingenti su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappre-

sentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando tuttavia che nella fattispecie non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che, su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione del volume contingente in aliquote iniziali, ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere il volume contingente in due parti, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 50 % del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale, effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che la riserva lo consente; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza dell'aliquota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga utilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

(1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(2) GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 2.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983 è aperto un contingente tariffario comunitario di 50 000 ettolitri per i seguenti prodotti originari del Marocco :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) ; C. altri : — Vini con le seguenti denominazioni di origine : Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con graduazione alcolica effettiva non superiore a 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno

2. Nei limiti di tale contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente.

Nei limiti di questo contingente tariffario la Repubblica ellenica applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 3511/81 (¹).

3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.

4. All'importazione, ciascuno di tali vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità marocchine, conformemente al modello allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1983 corrispondono ai seguenti quantitativi :

	(in ettolitri)
Benelux	4 000
Danimarca	2 350
Germania	5 000
Grecia	950
Francia	4 650
Irlanda	1 700
Italia	2 350
Regno Unito	4 000

3. La seconda parte del contingente, pari a 25 000 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della sua aliquota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo l'esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale.

3. Se, dopo l'esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1983.

(¹) GU n. L 358 del 14. 12. 1981, pag. 1.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1983, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 marzo 1983 ecceda il 20 % del volume iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore, se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1983 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, sul grado di esaurimento della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1983, sullo stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le

imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte maggiorata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di questa, sulle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. EYSKENS

ALLEGATO

<p>1. المصدر - Eksportør - Ausfuhrer - Exporter - Exportateur - Esportatore - Exporteur - 'Εξαγωγέας.</p>	<p>2. الرقم - Nummer - Nummer - Number - Numéro - Numero - Nummer - Αριθμός</p>	<p>00000</p>
<p>4. المرسل إليه - Modtager - Empfänger - Consignee - Destinataire - Destinataro - Geadresseerde - Παραλήπτης</p>	<p>3. (Nome dell'organismo che garantisce la denominazione d'origine)</p>	
<p>6. وسيلة النقل - Transportmiddel - Beförderungsmittel - Means of transport - Moyen de transport - Mezzo di trasporto - Vervoermiddel - Μεταφορικό μέσο</p>	<p>5. شهادة التسمية الاصلية CERTIFIKAT FOR OPRINDELSESBETEGNELSE BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ</p>	
<p>8. مكان الاقراع - Losningssted - Entladungsort - Place of unloading - Lieu de dechargement - Luogo di sbarco - Plaats van lossing - Τόπος εκφορτώσεως</p>	<p>7. (Nome della denominazione d'origine)</p>	
<p>9. الانواع والارقام ، عدد ونوع الطرود Mærker og numre, kolloenes antal og art Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Packstücke Marks and numbers, number and kind of packages Marques et numéros, nombre et nature des colis Marca e numero, quantità e natura dei colli Merken en nummers, aantal en soort der colli Σήματα και αριθμοί, αριθμός και είδος των δεμάτων</p>	<p>10. الوزن الخام Bruttovægt Rohgewicht Gross weight Poids brut Peso lordo Brutogewicht Μεικτό βάρος</p>	<p>11. لترات Liter Liter Litres Litres Litri Liter Λίτρα</p>
<p>12. ليتراب (بالحروف) - Liter (i bogstaver) - Liter (in Buchstaben) - Litres (in words) - Litres (en lettres) - Litri (in lettere) - Liter (voluit) - Λίτρα (όλογράφως)</p>		
<p>13. تأشيرة الهيئة المرسله - Påtegning fra udstedende organ - Bescheinigung der erteilenden Stelle - Certificate of the issuing authority - Visa de l'organisme emetteur - Visto dell'organismo emittente - Visum van de instantie van afgifte - Θεώρηση εκδίδοντος οργανισμού</p>		
<p>14. تأشيرة الحمارك - Toldstedets attest - Sichtvermerk der Zollstelle - Customs stamp - Visa de la douane - Visto della dogana - Visum van de douane - Θεώρηση τελωνείου</p>	<p>(Oversættelse se nr. 15 — Übersetzung siehe Nr. 15 — see the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15 — Vedi traduzione al n. 15 — Zie voor vertaling nr. 15 — Βλέπε μετάφραση στον αριθ. 15)</p>	

15. Det bekræftes, at vinen, der er nævnt i dette certifikat, er fremstillet i området og ifølge marokkansk lovgivning er berettiget til oprindelsesbetegnelse: ».....«.

Alkohol tilsat denne vin er alkohol fremstillet af vin.

Wir bestätigen, daß der in dieser Bescheinigung bezeichnete Wein im Bezirk gewonnen wurde und ihm nach marokkanischem Gesetz die Ursprungsbezeichnung „.....“ zuerkannt wird.
Der diesem Wein zugefügte Alkohol ist aus Wein gewonnener Alkohol.

We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of and is considered by Moroccan legislation as entitled to the designation of origin '.....'.
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de et est reconnu, suivant la loi marocaine, comme ayant droit à la dénomination d'origine «.....».
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella zona di ed è riconosciuto, secondo la legge marocchina, come avente diritto alla denominazione di origine «.....».
L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.

Wij verklaren dat de in dit certificaat omschreven wijn is vervaardigd in het wijndistrict van en dat volgens de Marokkaanse wetgeving de benaming van oorsprong „.....“ erkend wordt.
De aan deze wijn toegevoegde alcohol is alcohol, uit wijn gewonnen.

Πιστοποιείται ότι ο οίνος που περιγράφεται στο παρόν πιστοποιητικό έχει παραχθεί στη ζώνη και αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μαρόκου, ότι δύναται να φέρει όνομασία προελεύσεως «.....».

Η αλκοόλη που έχει προστεθεί σε αυτόν τον οίνο είναι οίνικης προελεύσεως.

16. (¹)

يحتفظ بهذه الخانة لمعلومات اخرى من الدولة المصدر

(¹) Rubrik forbeholdt eksportlandets andre angivelser.

(¹) Diese Nummer ist weiteren Angaben des Ausfuhrlandes vorbehalten.

(¹) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(¹) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

(¹) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore.

(¹) Ruimte bestemd voor andere gegevens van het land van uitvoer.

(¹) Χώρος προοριζόμενος για συμπληρωματικά στοιχεία που χορηγεί ή χώρα εξαγωγής.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1551/82 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 1982

che sospende l'applicazione dei massimali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3804/81 per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, la Comunità ha stabilito con il regolamento (CEE) n. 3804/81 ⁽¹⁾ i massimali applicabili nel 1982 alle importazioni di taluni prodotti originari di Malta; che questo articolo prevede che, se per due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a un massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione del massimale;

considerando che dai bilanci statistici comunitari stabiliti per il 1980 e per il 1981 risulta che le importazioni di taluni prodotti soggetti a massimali non hanno raggiunto, nel corso di questi anni, il 90 % dei massimali indicati; che è pertanto opportuno che la Comunità sospenda, a decorrere dal 1° gennaio 1982, l'applicazione dei massimali validi per le importazioni dei prodotti in questione; che è tuttavia opportuno continuare a seguire l'evoluzione di dette importazioni mediante una sorveglianza statistica,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1982.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1982 è sospesa l'applicazione dei massimali stabiliti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3804/81 per le importazioni di altri tessuti di cotone della voce 55.09 della tariffa doganale comune e di indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, della voce 60.05 della tariffa doganale comune, indicate rispettivamente a fronte dei numeri d'origine IM 2 e IM 4 dell'allegato del suddetto regolamento.

Queste importazioni rimangono soggette a sorveglianza comunitaria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. EYSKENS

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1552/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1982****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 giugno 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	107,79
10.01 B II	Frumento duro	146,74 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	62,29 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	81,86
10.04	Avena	59,68
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	96,01 ⁽³⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	69,89 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	98,69 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	166,33
11.01 B	Farine di segala	102,65
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	241,14
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	176,93

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1553/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1982****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 giugno 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	4,09	4,09	4,09
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,28	7,28	7,28	7,28
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,44	5,44	5,44	5,44
11.07 B	Malto torrefatto	0	6,34	6,34	6,34	6,34

REGOLAMENTO (CEE) N. 1554/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1982****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3550/81 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽⁹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹¹⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 14 e il 15 giugno 1982 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹⁰⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹¹⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	30,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	25,50 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	33,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	33,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	56,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	5,61
07.03 A II	5,61
15.17 B I a)	12,75
15.17 B I b)	20,40
23.04 A II	2,64

REGOLAMENTO (CEE) N. 1555/82 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 1982****relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto
a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 26 aprile 1982, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 140 000 tonnellate di cereali alla Repubblica araba d'Egitto a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1982;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del

22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁷⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1982.
2. **Beneficiario** : Repubblica araba d'Egitto.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Egitto.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 102 200 tonnellate (140 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 7 partite di 12 750 tonnellate + 1 partita di 12 950 tonnellate.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 270807).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
 - umidità : massimo 14 % ;
 - tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
 - tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi (1) :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 650 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 375 g ;
 - peso netto dei sacchi : 68 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
• WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO EGYPT •
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 28 giugno 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 10 al 31 luglio 1982 per le partite 1, 2, 3 e 4 ; dal 1° al 31 agosto 1982 per le partite 5, 6, 7 e 8.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una «R» maiuscola.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1556/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1982****che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1981/1982**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾ prevede la fissazione anteriormente al 1° luglio 1982 e la riscossione anteriormente al 1° agosto 1982 degli importi unitari che i fabbricanti di zucchero ed i fabbricanti di isoglucosio sono tenuti a versare a titolo di acconto sui contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che la stima del contributo alla produzione di base e del contributo B, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, rappresenta un importo superiore al 60 % degli importi massimi previsti dall'articolo 28, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che in tal caso, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, occorre fissare gli importi unitari per lo zucchero al 50 % degli importi massimi in questione e, per quanto riguarda l'isoglucosio, occorre fissare l'importo unitario dell'acconto al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base valutato per lo zucchero;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3016/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2545/81 ⁽⁷⁾ prevede, in allegato, al punto XIV a), per la riscossione degli acconti sul contributo alla produ-

zione, l'applicazione del tasso rappresentativo applicabile il 1° aprile della campagna in corso; che tuttavia l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1443/82 prevede la riscossione di detti acconti, per la campagna di commercializzazione 1981/1982 anteriormente al 1° agosto 1982; che è quindi opportuno prevedere per la riscossione di detti acconti un tasso di cambio medio che tenga conto delle modifiche dei tassi rappresentativi durante il periodo in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a:

- a) 0,470 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e per lo zucchero B;
- b) 7,043 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
- c) 0,376 ECU per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e per l'isoglucosio B.

Articolo 2

Il tasso di cambio da applicare per convertire in moneta nazionale gli importi unitari di cui all'articolo 1 è il tasso rappresentativo applicabile durante la campagna di commercializzazione 1981/1982; se tale tasso è stato modificato durante detto periodo, il tasso di cambio da applicare è pari alla media calcolata *pro rata temporis* dei tassi rappresentativi applicabili durante detta campagna di commercializzazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51.⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.⁽⁶⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 50.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1557/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1982

relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1202/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1202/82 ha stabilito che la rilevazione dei prezzi si effettua, a decorrere dal 28 giugno 1982, sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio⁽²⁾; che il regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione⁽³⁾ ha fissato le modalità di applicazione del regolamento suddetto ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato; che occorre quindi stabilire le modalità di rilevazione dei prezzi di mercato e della loro trasmissione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua sulla base delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento seguenti, ripartite secondo le cinque categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81:

- a) carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni:
U 2, U 3, R 2, R 3, R 4, O 2, O 3;
- b) carcasse di altri animali maschi non castrati: R 3;
- c) carcasse di animali maschi castrati: U 3, U 4, R 3, R 4, O 3, O 4;
- d) carcasse di animali femmine che hanno già figliato:
R 2, R 3, R 4, O 2, O 3, O 4, P 2, P 3;

e) carcasse di altri animali femmine: U 2, U 3, R 2, R 3, R 4, O 2, O 3, O 4.

2. La rilevazione dei prezzi di mercato a livello nazionale avviene secondo le modalità seguenti:

- a) i prezzi sono rilevati in centri di quotazione stabiliti per ciascuno Stato membro;
- b) la rilevazione dei prezzi si effettua ogni settimana e verte sui prezzi rilevati nel corso della settimana precedente;
- c) i prezzi sono comunicati classe per classe, in moneta nazionale, dopo le eventuali correzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 563/82.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro il mezzogiorno del giovedì di ogni settimana, i prezzi rilevati conformemente al presente articolo.

Articolo 2

1. Il prezzo medio comunitario di ciascuna delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, corrisponde alla media dei prezzi di mercato nazionali rilevati, ponderata per ciascuna delle classi secondo la loro importanza relativa in funzione dei quantitativi macellati. Gli elementi di ponderazione sono determinati progressivamente per tener conto delle evoluzioni constatate negli Stati membri.

2. Il prezzo medio comunitario di ciascuna categoria corrisponde alla media aritmetica dei prezzi medi ponderati, stabilita secondo le classi di cui al paragrafo 1.

3. Il prezzo medio comunitario di tutte le categorie corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 2. Tale ponderazione è fondata sull'importanza relativa di ciascuna categoria nelle macellazioni totali di bovini adulti della Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 28 giugno 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione
Poul DALSGER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1558/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie per quanto riguarda il non recupero del premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori dalla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 33;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/82⁽⁴⁾, dispone che, in deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, un importo pari al premio variabile non venga riscosso all'esportazione dei prodotti in questione fuori dalla Comunità; che per motivi economici è necessario applicare lo stesso trattamento applicabile alle esportazioni fuori dalla Comunità alle consegne di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 202/82⁽⁶⁾; che è quindi opportuno estendere l'esenzione dal pagamento di un importo pari al premio variabile alle dette consegne; che è altresì opportuno far beneficiare di detta esenzione i prodotti contenuti in alcune piccole spedizioni o nei bagagli personali dei viaggiatori, privi di carattere commerciale;

considerando che l'applicazione del regime del deposito di approvvigionamento previsto dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 è incompatibile con le finalità del presente regolamento; che non è quindi opportuno non recuperare il premio variabile alle consegne di cui al suddetto articolo 26;

considerando che, trattandosi delle suddette consegne che non danno luogo al recupero di un importo pari al premio variabile, è opportuno completare le condizioni di svincolo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce la modalità di applicazione del premio variabile alla

macellazione degli ovini⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/82⁽⁸⁾;

considerando che il comitato di gestione «ovini-caprini» non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3191/80 è modificato come segue:

1. Il testo del paragrafo 1 è completato come segue: «o per una delle consegne di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79».

2. Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per i prodotti per i quali l'importo previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 non viene riscosso, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2661/80 è svincolata, qualora sia fornita la prova che i prodotti sono stati importati in un paese terzo o hanno raggiunto una delle destinazioni previste dagli articoli 5 o 19 ter del regolamento (CEE) n. 2730/79. Tale prova è fornita in conformità delle disposizioni degli articoli 11, 19 ter o 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Se la prova non è stata fornita entro il termine previsto in materia di restituzioni all'esportazione, l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80 viene riscosso».

3. È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Per i prodotti contenuti:

— nelle piccole spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 74/651/CEE del Consiglio⁽⁹⁾

— nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti e alle condizioni previsti dalla direttiva 69/169/CEE del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/933/CEE⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 10.

l'importo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 non è riscosso e la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2661/80 non viene costituita.

(²) GU n. L 354 del 30. 12. 1974, pag. 57.

(³) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(⁴) GU n. L 338 del 25. 11. 1981, pag. 24 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1559/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1982

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 928/82 ⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che, tenuto conto delle più recenti informazioni di cui dispone la Commissione per quanto

riguarda la prassi commerciale dei paesi importatori interessati nonché del carattere ufficiale degli organismi in questione, tale regolamento deve essere modificato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81 è modificato come segue :

• L'elenco degli organismi che possono indire gare deve essere completato aggiungendo, in ordine alfabetico del paese importatore, i seguenti organismi :

<i>Paese importatore</i>	<i>Organismo emittente</i>
Quatar	Government of Quatar Central Tenders Committee Ministry of Petroleum and Finance Doha State of Quatar
Syria	Société arabe pour les médicaments Boîte postal 976 Damascus ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 23. 4. 1982, p. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1560/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1982

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 303/82 della Commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa, per la campagna 1982, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 50,48 ECU per 100 kg netti per il mese di giugno 1982;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato daultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/81⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 303/82;

considerando che per i cetrioli polacchi il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione dei cetrioli (sottovoce 07.01 P I della tariffa doganale comune), originari della Polonia una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 22,19 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 37 del 10. 2. 1962, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1982

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 303/82 della Commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa, per la campagna 1982, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 50,48 ECU per 100 kg netti per il mese di giugno 1982;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/81⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 303/82;

considerando che per i cetrioli bulgari il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione dei cetrioli (sottovoce 07.01 P I della tariffa doganale comune), originari della Bulgaria una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 14,26 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1982.

(⁵) GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 18.

(¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(²) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.

(³) GU n. L 37 del 10. 2. 1962, pag. 12.

(⁴) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1562/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1982

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1335/82 della Commissione, del 28 maggio 1982, che fissa, per la campagna 1982, i prezzi di riferimento delle pesche⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 68,94 ECU per 100 kg netti per il periodo dall'11 al 20 giugno 1982;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/81⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le pesche spagnole il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette pesche;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione delle pesche (sottovoce 08.07 B della tariffa doganale comune), originarie della Spagna una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 12,32 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1982.

(¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(²) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.

(³) GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 81.

(⁴) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

(⁵) GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 17 giugno 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1563/82 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 1982
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3701/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3701/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 15. 6. 1982, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,491
ex 12.01	Semi di girasole	21,040

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		giugno 1982	luglio 1982	agosto 1982	settembre 1982	ottobre 1982	novembre 1982
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	20,801	21,015	21,015	21,201	21,874	22,367
ex 12.01	Semi di girasole	21,040	21,040	24,338	24,338	26,766	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1564/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1982****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 3701/81 della Commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa l'importo

dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1563/82 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.⁽⁷⁾ GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 36.⁽⁸⁾ Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,685

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		giugno 1982	luglio 1982	agosto 1982	settembre 1982	ottobre 1982	novembre 1982
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	25,375	25,375	25,375	25,682	25,502	25,502

(*) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 ECU =	2,33379	DM
1 ECU =	2,57971	Fl
1 ECU =	44,9704	FB/Flux
1 ECU =	6,61387	FF
1 ECU =	8,23400	Dkr
1 ECU =	0,691011	£ (Irl.)
1 ECU =	0,562325	£ (GB)
1 ECU =	1 326,30	Lit
1 ECU =	64,8597	Dr

REGOLAMENTO (CEE) N. 1565/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1982****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1287/82 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1546/82 ⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 giugno 1982;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽⁹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81 ⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1287/82 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 149 del 28. 5. 1982, pag. 8.⁽⁸⁾ GU n. L 171 del 17. 6. 1982, pag. 27.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) ⁽²⁾	145,38	142,36
11.02 C I ⁽²⁾	174,28	171,26
11.02 D I ⁽²⁾	112,20	109,18
11.02 E II a) ⁽²⁾	198,71	192,67
11.02 F I ⁽²⁾	198,71	192,67
11.02 G I	86,32	80,28
11.07 A I a)	201,41	190,53
11.07 A I b)	153,24	142,36
11.08 A III	201,76	181,21
11.09	510,82	329,48

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1566/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1982****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1982 ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1327/82 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1448/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 1327/82 in

base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 1327/82 modificato sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

• Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 70.⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tabella A

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	29,02
	Zucchero greggio :	26,70
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$29,02 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—
	Isoglucosio o sciroppo di isoglucosio aromatizzato o colorato :	29,02 ⁽²⁾

Tabella B

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	25,57
	Zucchero greggio :	23,53
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$25,57 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—

(¹) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(²) Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1567/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1982****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1314/82 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1449/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1314/82 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 1314/82 modificato è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca ⁽²⁾
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	— 0,2902 0,2902 0,2902	29,02 — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di malto-destrina)	— 0,2902	29,02 —

(¹) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(²) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1568/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1982****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1470/82 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1470/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1470/82, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1982, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	29,02	
	(b) altri	30,85	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,2902
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
(a) zuccheri canditi	26,70 ⁽¹⁾		
(b) altri zuccheri greggi	27,40 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1982

che autorizza la Grecia a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(82/396/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, a mezzo delle decisioni 82/205/CEE del 22 dicembre 1981 ⁽²⁾ e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una tale sorveglianza per importazioni di taluni prodotti fino al 30 giugno 1983 ;

considerando che, in data 12 e 24 maggio 1982, il governo greco ha presentato domande per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria per i seguenti prodotti :

a) *Prodotti tessili*

Categoria	Paesi d'origine
1	Turchia
6	Cina
7	India, Hong Kong
12	Malaysia
21	Corea del Sud, Hong Kong
26	India, Hong Kong
27	India, Hong Kong
58	India
84	India

b) *Altri prodotti*

Giocattoli (voce 97.03 della TDC)	Hong Kong, Taiwan, Giappone
-----------------------------------	-----------------------------

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito gli elementi addotti dal governo greco a giustificazione delle domande sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 82/205/CEE ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 97 del 10. 4. 1982, pag. 1.

intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria ;

considerando tuttavia che delle misure di sorveglianza possono essere autorizzate per i prodotti tessili del gruppo I, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3063/79 ⁽²⁾, anche in assenza di deviazioni di traffico o di domande di importazione intracomunitarie tenuto conto delle difficoltà economiche inerenti al commercio di questi prodotti a causa della loro grande sensibilità alle importazioni ;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato della presente decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti ; che di conseguenza conviene autorizzare la Grecia a sottoporre tali

importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1983.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Grecia è autorizzata a procedere fino al 30 giugno 1983 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO

A. Prodotti tessili per i quali è prevista una ripartizione per categoria ⁽¹⁾

Categoria	Paesi d'origine
6	Cina
7	India, Hong Kong
21	Corea del Sud, Hong Kong
26	India, Hong Kong
27	India, Hong Kong

⁽¹⁾ Vedi regolamenti (CEE) n. 3063/79 e (CEE) n. 3061/79 della Commissione (GU n. L 347 del 31. 12. 1979, GU n. L 345 del 31. 12. 1979).

B. Altri prodotti

Numero della tariffa doganale comune	Codici Nimexe	Designazione delle merci	Paesi d'origine
97.03	97.03-05, 11, 15, 20, 30, 40, 51, 55, 59, 61, 69, 75, 80, 85, 90	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento	Hong Kong, Taiwan, Giappone

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 347 del 31. 12. 1979, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1982

che accetta impegni in connessione con la procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni tipi di pellicola di polipropilene per condensatori elettrici originaria del Giappone e chiude tale procedura

(82/397/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni in regime di dumping o di sovvenzioni, provenienti da paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione all'interno del comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME) per conto di due produttori comunitari che all'epoca rappresentavano la totale produzione comunitaria di pellicola di polipropilene trattato per condensatori elettrici (OPP-T); che la denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari del Giappone e del pregiudizio materiale da esse derivante;

considerando che, essendo detti elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, l'avvio di una procedura relativa alle importazioni di questi prodotti originari del Giappone ed ha iniziato l'indagine in materia a livello comunitario;

considerando che la Commissione ne ha fatto notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti dei paesi esportatori ed ai ricorrenti;

considerando che la Commissione ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di render noto il loro punto di vista per iscritto e di esprimersi verbalmente; che tutti gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati si sono avvalsi di questa possibilità;

considerando che ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping e del pregiudizio la

Commissione ha ricevuto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie;

considerando che la Commissione ha proceduto a controlli in loco presso due produttori giapponesi, Toray Industries Inc. e Honshu Paper Co. Ltd, i quali insieme coprono la totalità delle esportazioni giapponesi di OPP-T nella Comunità, nonché presso tre imprese commerciali con base a Tokio coinvolte nelle transazioni di esportazione di cui sopra: Mitsui & Co. Ltd (che commercializza la pellicola Toray), Japan Pulp and Paper Company Limited e Gunze Sangyo Inc. (che commercializza la pellicola Honshu); che la Commissione ha proceduto a controlli in loco presso i tre importatori interessati, Mitsui & Co. Limited (sezione di Londra), Regno Unito, Mitsui & Co. Europe GmbH e Gunze (Düsseldorf) GmbH, Germania, nonché presso i due produttori comunitari Kalle, Germania, e Safidiep, Francia; che la Commissione ha ottenuto ulteriori informazioni da un terzo produttore comunitario, Kopafol, Germania, che ha avviato la produzione soltanto nella seconda metà del 1981;

considerando che, ai fini della determinazione del dumping, la Commissione ha scelto, come periodo di indagine, il periodo 1° giugno 1980 — 31 maggio 1981, e che, essendo l'OPP-T esportato nella Comunità in spessori diversi, la Commissione ha ritenuto che un campione rappresentativo fosse costituito dai tipi di pellicola di maggiore rilievo per ciascuno dei due produttori interessati e tali da coprire oltre l'85 % del volume esportato; che la Commissione ha fondato pertanto le proprie conclusioni, per quanto riguarda l'impresa Toray, sulle esportazioni di prodotto con spessore di 8 e 10 micron e, per la Honshu, sulle esportazioni di prodotto con spessore di 7, 8 e 10 micron;

considerando che nel determinare il valore normale dei prodotti in oggetto la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la pellicola con spessore di 7, 8 oppure 10 micron prodotta dalla Toray o dalla Honshu non era stata venduta ad acquirenti autonomi sul mercato giapponese, eccezion fatta per un piccolo quantitativo venduto dalla Toray a un'impresa di metallizzazione giapponese con cui essa aveva un accordo speciale di lavoro; che, a giudizio della Commissione, queste vendite non erano state effettuate seguendo le normali procedure commerciali;

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. C 155 del 24. 6. 1981, pag. 2.

considerando che non è stato messo a disposizione della Commissione alcun dato riguardante le vendite all'esportazione dei prodotti Toray nei paesi terzi; che nel periodo delle indagini i prodotti Honshu non sono stati venduti in forti quantitativi sui mercati dei paesi terzi; che pertanto la Commissione ha cercato di stabilire il valore normale in base ad un valore ricostruito;

considerando che il valore ricostruito del prodotto Toray è stato stabilito prendendo in considerazione il costo dei materiali e della fabbricazione, aggiungendoci tutti gli altri costi che compaiono nella contabilità dell'impresa ed il margine di profitto del 6 % considerato equo dall'impresa stessa;

considerando che la Honshu non ha fornito i necessari dati relativi al valore ricostruito né ha permesso agli ispettori della Commissione di esaminare la sua contabilità; che la Commissione è stata costretta pertanto a formulare le proprie conclusioni in base ai fatti disponibili; che a questo scopo la Commissione ha stabilito un costo ipotetico di produzione interno franco fabbrica per la pellicola con spessore di 7, 8 e 10 micron, estrapolando in base al prezzo interno praticato per la pellicola Honshu degli spessori immediatamente inferiori e superiori a quello rilevante agli effetti dell'esportazione;

considerando che tali valori normali sono stati comparati, transazione per transazione, a livello franco fabbrica con i prezzi pagati per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità; che, allo scopo di effettuare un equo confronto fra il valore normale e i prezzi all'esportazione, sono state prese in considerazione, nel caso di Toray, le differenze fra i termini di pagamento ed i costi d'imballaggio praticati sul mercato interno e quelli praticati per le vendite all'esportazione, nonché le differenze tra i costi diretti di vendita sul mercato interno e su quello estero, nei casi in cui è stato possibile comprovare chiaramente siffatte differenze con soddisfazione della Commissione;

considerando che, nel caso della Honshu, sono state prese in considerazione le differenze fra le condizioni di credito praticate per le vendite interne e quelle all'esportazione; che non si è tenuto conto delle differenze dichiarate nei costi di fabbricazione fra prodotto esportato e prodotto venduto sul mercato interno poiché l'impresa non ha permesso il controllo della propria contabilità al fine di verificare tali affermazioni;

considerando che, quale risultato del confronto, le vendite per l'esportazione nella Comunità effettuate da Toray durante il periodo sottoposto ad indagine risultano essere state oggetto di dumping a tassi variabili, in alcuni casi persino del 31 %, con un margine medio ponderato dell'1,07 %; che, sempre a risultato del confronto, tutte le vendite effettuate dalla Honshu sono state oggetto di dumping con un margine medio ponderato del 53,4 %;

considerando che la Commissione ha anche indagato se il dumping sia stato praticato dalle società Mitsui e Gunze Sangyo, venditrici dei prodotti Toray e Honshu nella Comunità; che nel periodo coperto dall'indagine la Mitsui e la Gunze Sangyo non hanno venduto sul mercato interno OPP-T con spessore di 7,8 oppure 10 micron e che la Commissione non ha a disposizione alcuna prova relativa ai prezzi all'esportazione di questi prodotti praticati dalla Mitsui nei paesi terzi; che pertanto la Commissione ha basato le proprie conclusioni di dumping, per quanto riguarda la Mitsui, sul normale valore dei prodotti Toray e, per quanto riguarda la Gunze Sangyo, sul valore normale dei prodotti Honshu;

considerando che, per quanto riguarda i prezzi all'esportazione praticati da queste imprese commerciali, la Commissione ha dovuto tener presente che ambedue le imprese hanno venduto i prodotti in oggetto alle rispettive società consociate nella Comunità; che, di conseguenza, i loro prezzi all'esportazione sono stati ricostruiti sulla base dei prezzi a cui sono stati venduti in un primo tempo i prodotti importati ad acquirenti indipendenti nella Comunità, tenendo conto di tutte le spese incontrate fra l'importazione e la rivendita, inclusi il trasporto nella Comunità, l'assicurazione, i dazi doganali, le spese per i crediti concessi agli acquirenti comunitari, i pagamenti delle provvigioni, un equo margine di vendita, i costi generali ed amministrativi delle società consociate e un margine di profitto del 2,8 %; che questo margine, che si rivela equo, corrisponde all'utile realizzato da uno dei tre importatori sulle vendite di OPP-T effettuate nel corso del periodo coperto dall'indagine e che costituisce l'unica prova disponibile per la Commissione;

considerando che i prezzi all'esportazione della Mitsui e della Gunze Sangyo sono stati comparati, transazione per transazione, franco fabbrica, con il rispettivo valore normale;

considerando che, come risulta da questi confronti, le vendite all'esportazione nella Comunità effettuate dalla Mitsui sono state oggetto di dumping con margini variabili, che in taluni casi hanno raggiunto il 27 %, con un margine medio ponderato dell'1,3 %, e che tutte le vendite effettuate all'esportazione nella Comunità dalla Gunze Sangyo sono state oggetto di dumping con un margine medio ponderato dell'86,4 %;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni in regime di dumping, le prove a disposizione della Commissione nel corso dell'indagine preliminare indicano che le importazioni totali di OPP-T di provenienza giapponese sono aumentate da 738 t nel 1978 a 1 305 t nel 1980 e sono diminuite di 499 t nella prima metà del 1981; che la quota di mercato delle importazioni giapponesi è rimasta relativamente stabile, oscillando tra il 32,2 ed il 36 %, benché il consumo dei prodotti in oggetto nella Comunità abbia subito un incremento del 75 % circa nel periodo 1978-1980;

considerando che nel periodo coperto dall'indagine i prezzi di rivendita della pellicola di importazione giapponese del tipo più comune, con spessore di 8 micron, e che costituisce più della metà del consumo comunitario, erano estremamente bassi e costringevano i produttori comunitari ad allineare i propri prezzi al ribasso per conservare una certa quota di mercato; che la compressione esercitata sui prezzi da queste importazioni a prezzo ridotto è stata particolarmente risentita in Italia, uno dei maggiori mercati comunitari; che nel 1981 i prezzi medi ponderati di rivendita di questi prodotti importati erano in qualche caso inferiori di oltre il 30 % al livello di prezzo che poteva permettere ai produttori comunitari di coprire i propri costi e di trarre un equo guadagno;

considerando che il conseguente impatto sull'industria comunitaria ha contribuito a determinare per i produttori comunitari di OPP-T gravi perdite e l'impossibilità di vendere il proprio prodotto con un margine di utile;

considerando che la Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato determinato da altre cause, quali il volume ed i prezzi delle importazioni non in regime di dumping oppure dalla sovraccapacità dei produttori comunitari, che da sole o in combinazione influiscono negativamente sull'industria considerata; che, comunque, il quantitativo effettivo di importazioni in regime di dumping costituisce quasi la metà delle importazioni globali del prodotto in oggetto e che, di conseguenza, i prezzi offerti alla vendita di tali prodotti nella Comunità ed il fatto che l'effetto di compressione dei prezzi esercitato dalle importazioni si è fatto risentire in modo particolare sui mercati comunitari in cui tutte le importazioni sono state oggetto di dumping a margini particolarmente elevati, hanno portato la Commissione a stabilire che le importazioni di OPP-T originario del Giappone, in regime di dumping, considerate isolatamente, hanno causato alle industrie comunitarie interessate un pregiudizio da qualificare materiale;

considerando che tutti gli esportatori e gli importatori interessati sono stati informati delle conclusioni

dell'indagine ed hanno espresso i propri commenti in proposito; che quindi la Honshu Paper Co. Ltd e la Gunze (Düsseldorf) GmbH, in qualità di società consociate della Gunze Sangyo, si sono impegnate ad alzare i propri prezzi ad un livello sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli dei margini di dumping rilevati; che la Toray Industries Inc. e la Mitsui Co. Ltd hanno parimenti offerto impegni con i quali si eviterebbe il ripetersi del pregiudizio per i produttori comunitari;

considerando che la Commissione ha pertanto stabilito non essere ora necessario attuare misure di difesa nei confronti delle importazioni di pellicola di polipropilene trattato per condensatori elettrici originaria del Giappone ed ha deciso di accettare gli impegni offerti e di chiudere la procedura senza imporre dazi antidumping,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione accetta gli impegni offerti per quanto riguarda le procedure antidumping relative alle importazioni di pellicola di polipropilene trattato per condensatori elettrici originaria del Giappone.

Articolo 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di pellicola di polipropilene trattato per condensatori elettrici originaria del Giappone viene chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1982

che accetta gli impegni assunti nel quadro della procedura antidumping relativa alle importazioni di aspirapolvere a cilindro originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia e che conclude tale procedura

(82/398/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

sentito il parere espresso dal comitato consultivo istituito a norma di detto regolamento,

considerando che nel luglio 1981 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'associazione dei fabbricanti di elettrodomestici (AMDEA) per conto del « Conseil européen de la construction électrodomestique » (consiglio europeo per l'industria degli elettrodomestici), che rappresenta la maggior parte dei produttori comunitari di aspirapolvere a cilindro; che la denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di dumping per prodotti simili originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia, nonché di un pregiudizio da esse derivante;

considerando che tali elementi di prova non erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine;

considerando che la Commissione ha reso nota, con un annuncio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, l'apertura della procedura relativa alle importazioni di aspirapolvere a cilindro originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia e ha avviato l'indagine in materia a livello comunitario;

considerando che la Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di essere ascoltate,

nonché di incontrarsi per un raffronto delle tesi e delle eventuali consultazioni;

considerando che la maggioranza delle parti interessate si è avvalsa di questa possibilità;

considerando che, non essendo la Cecoslovacchia, la Repubblica democratica tedesca e la Polonia paesi a economia di mercato, il valore normale considerato nella denuncia è basato sul prezzo effettivo al quale la Spagna vende un prodotto analogo nel Regno Unito; che gli esportatori dei paesi interessati hanno contestato questa base per stabilire il valore normale, adducendo che nel Regno Unito vengono esportati quantitativi minimi di un modello di aspirapolvere a cilindro tale da non consentire un valido raffronto con il modello da essi esportato;

considerando che la Commissione ha deciso che il valore normale potesse essere determinato in modo più consono esaminando i prezzi al dettaglio ai quali prodotti simili vengono effettivamente venduti sul mercato interno portoghese e che essa ha pertanto preso contatto con due produttori in Portogallo, Hoover Eléctrica Portuguesa Lda e Siemens Ivora, che hanno accettato di cooperare all'esame dei fatti; che, conseguentemente, la Commissione ha proceduto a indagini presso le sedi di Lisbona di queste due società; che il valore normale così stabilito è stato ponderato per tener conto delle differenze nei quantitativi venduti e nei dazi applicati;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare dei margini di dumping, la Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie fra cui le prove fornite agli uffici della Commissione di Bruxelles, praticati da Universal Foreign Trade Enterprise, Varsavia (Polonia), e Rotel AG, Aarburg (Svizzera), che sono gli esportatori di aspirapolvere a cilindro polacchi nella Comunità, da Merkuria Foreign Trade Corporation, Praga (Cecoslovacchia) e da Heim-Electric Volkseigener Außenhandelsbetrieb, Berlino (Repubblica democratica tedesca); che detti prezzi all'esportazione sono stati confrontati con il valore normale determinato come illustrato in precedenza; che detti raffronti sono stati effettuati, in linea di massima, a livello franco fabbrica per le vendite realizzate fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1981;

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 245 del 25. 9. 1981, pag. 2.

considerando che dall'indagine sono emersi margini di dumping variabili, a seconda del modello esportato e della destinazione nella CEE; che detti margini di presentano come segue:

1. per Merkuria Foreign Trade Corporation (Cecoslovacchia): 0 — 81 %,
2. per Heim-Electric Volkseigener Außenhandelsbetrieb (Repubblica democratica tedesca: 0 — 73 %,
3. per Universal Außenhandelsunternehmen, Polonia, via Rotel AG, Svizzera: 0 — 72 %;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del pregiudizio, la Commissione ha preso contatti con vari operatori e importatori e ha svolto indagini in loco presso House of Carmen Ltd, Londra (Regno Unito), nonché presso i principali ricorrenti della Comunità ossia, nel Regno Unito, Hoover Ltd, Perivale Greenford, Middlesex, Electrolux Ltd, Luton, Bedfordshire, BSR Ltd, Halesowen, West Midlands, in Francia, Moulinex, Bagnolet, SA Hoover, Parigi, Electrolux SA, Senlis, nei Paesi Bassi, Verenigde FAM Fabrieken BV, Maarse, e in Italia, Montenz SpA, Trezzano, General Lux SaS, Cormano e Alfatec SpA, Peschiera Borromeo;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria, dalle prove di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni complessive dei paesi terzi in questione nella Comunità degli aspirapolvere a cilindro in questione sono aumentate approssimativamente da 272 000 unità nel 1979 a 354 000 unità nel 1981;

considerando che, in mancanza di cifre dettagliate sulla produzione e sulle importazioni di soli aspirapolvere a cilindro, è difficile stabilire esattamente l'entità del mercato comunitario per tali articoli; che, nondimeno, dalle informazioni più attendibili risulta che il mercato comunitario nel suo insieme è rimasto relativamente statico dal 1979 al 1981; che l'aliquota di mercato detenuta dalle importazioni nella Comunità di aspirapolvere a cilindro originari dei paesi in questione è salita dal 5,4 % nel 1979 al 7 % nel 1981; che ciò non è sufficiente a far crollare il mercato degli aspirapolvere a cilindro;

considerando che i prezzi di rivendita nella Comunità degli aspirapolvere a cilindro oggetto di dumping e originari dei paesi in questione sono inferiori a quelli di prodotti simili fabbricati da ditte comunitarie, in misura variante dal 3 al 53 %;

considerando che la conseguente incidenza sull'industria comunitaria si è concretata in una flessione nei

prezzi comunitari o nell'impossibilità di operare quel rialzo di tali prezzi che sarebbe altrimenti intervenuto;

considerando che la maggior parte delle ditte comunitarie e ricorrenti registrano una notevole riduzione di profitti o addirittura perdite sulle vendite di aspirapolvere a cilindro e che il margine di redditività di questa industria nel suo insieme è pertanto minacciato; che le informazioni più attendibili indicano un calo del 15 %, dal 1979, nel numero di posti di lavoro direttamente connessi con la fabbricazione di aspirapolvere a cilindro e una maggiore riduzione delle ore di lavoro;

considerando, tuttavia, che, secondo quanto il Fachverband Elektro-Hausgeräte (associazione di produttori di elettrodomestici) ha dichiarato alla Commissione, i produttori tedeschi, pur sostenendo la denuncia presentata dall'AMDEA, non ritengono di aver subito un pregiudizio dalle importazioni provenienti dai paesi dell'Est, il cui ammontare in Germania non raggiunge complessivamente il 2 % delle importazioni comunitarie totali; che il principale produttore comunitario nei Paesi Bassi ha dichiarato di non sostenere la denuncia;

considerando tuttavia che, secondo quanto ha appurato la Commissione, il resto dell'industria comunitaria, principale produttrice di aspirapolvere a cilindro, ha subito un pregiudizio materiale;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per gli aspirapolvere a cilindro esportati da Merkuria Foreign Trade Corporation (Cecoslovacchia), Heim-Electric Volkseigener Außenhandelsbetrieb (Repubblica democratica tedesca), nonché Rotel AG (Svizzera), per conto di Universal Trade Enterprise (Polonia), e che dette importazioni oggetto di dumping si traducono in un pregiudizio materiale per l'industria comunitaria;

considerando che gli esportatori interessati sono stati informati sulle principali risultanze dell'esame preliminare ed hanno formulato osservazioni in merito; che Merkuria, Heim-Electric e Rotel AG hanno pertanto offerto impegni riguardo alle importazioni originarie della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia;

considerando che detti impegni si concreteranno in un aumento dei prezzi all'esportazione fino al livello necessario per eliminare il pregiudizio; che tale aumento non supererà comunque il margine di dumping;

considerando che, a quanto ha stabilito la Commissione, non è necessario disporre misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni originarie della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia;

considerando che, di conseguenza, gli impegni offerti sono ritenuti accettabili e che la procedura nei confronti della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia può quindi essere conclusa senza l'imposizione di dazi antidumping,

DECIDE :

Articolo 1

La Commissione accetta gli impegni assunti nel quadro della procedura antidumping relativa agli aspirapolvere a cilindro (sottovoce 85.06 ex A della tariffa doganale comune ; codice Nimex ex 85.06-10) origi-

nari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia.

Articolo 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di aspirapolvere a cilindro originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia è così conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

POLITICA DELLA RICERCA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La scienza e la ricerca sono alla base dello sviluppo economico a lungo termine e, oggi come ieri, influiscono sul ritmo del progresso.

Era quindi logico che la Comunità europea si interessasse ad esse fin dalla sua creazione. In futuro molto dipenderà dalla capacità degli Stati europei e della Comunità europea di applicare in questo settore una politica all'altezza della sua importanza.

Che cosa può e deve fare la Comunità per promuovere la ricerca nel suo territorio?

La Comunità non intende sostituirsi agli Stati membri nei loro sforzi a livello nazionale o delle imprese, ma essa può realizzare, nei propri centri di ricerca e con i propri mezzi finanziari, alcuni ben precisi progetti d'interesse comune per gli Stati membri.

Essa può altresì finanziare fino al 50 % dei progetti attuati da uno o più Stati membri.

Il ruolo della Comunità è un ruolo di coordinamento. Deve innanzitutto promuovere gli scambi di vedute tra i responsabili dei programmi nazionali di ricerca, scambi che potranno riguardare obiettivi e realizzazioni del più vario genere.

Attualmente la Comunità cerca di dare la precedenza a ricerche in numerosi settori chiave, cioè anzitutto alle ricerche che potrebbero assicurare maggiormente il nostro approvvigionamento di materie prime (energia, alimentazione, altre materie prime), cui seguono quelle atte a rafforzare la competitività industriale e poi quelle che consentono di migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività; infine, quelle che possono preservare il nostro ambiente.

1980 — 27 p., 1 tab., 4 ill. — 16,2 × 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 5-1980

ISBN 92-825-2022-6 / N. di catalogo: CB-NC-80-005-IT-C / LIT 1 200

Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:

Ufficio stampa e informazione

ROMA:
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. 678 97 22

Uffici di vendita

ITALIA:
Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
I-00198 Roma
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO DEL
LUSSEMBURGO
E ALTRI PAESI:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee
Boîte postale 1003, Luxembourg
Tel. 49 00 81

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg